

Copia



Comune di Brusnengo

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI N. 163 DEL 03/07/2026

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO INCARICO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2026-2028.
CIG BC4124726D**

L'anno duemilaventisei del mese di luglio del giorno tre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il bilancio di previsione 2026/2028 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 17 dicembre 2025 e successive variazioni e modificazioni adottate in sede di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale poi ratificate ai sensi dell'articolo 175 comma 4 del d.lgs. 267/2000;

VISTO il Documento Unico di Programmazione Semplificato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 17 dicembre 2025;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione annualità 2026 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 16 gennaio 2026 con cui sono stati attribuiti a ciascun Responsabile di Servizio individuato i propri capitoli di spesa per l'attuazione degli indirizzi politici disposti in sede Consigliare;

VISTO l'art 50 comma 10 del TUEL con cui il Sindaco nomina i responsabili di Settore in conformità al dettato normativo di cui agli artt. 109 e 110 TUEL nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali;

Richiamata la delibera di G.C. n. 57 in data 03.07.2024 con la quale è stato nominato responsabile del servizio economico finanziario - tributi il sindaco Bertolino Fabrizio;

CONSIDERATO che occorre procedere all'affidamento del servizio di consulenza di valutazione (O.I.V.) per il periodo 2026-2028;

TENUTO CONTO dell'offerta presentata dalla ditta Dasein srl (P.Iva 06367820013) con sede in Mondovì;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- nomina componente nucleo di valutazione (O.I.V.) triennio 2026-2028;
- Importo totale del contratto: € 1.800,00 iva esclusa (annuale) per un totale di € 2.196,00 annui;
- Valore totale del contratto per il triennio 2026-2028 € 5.400,00 oltre iva e così per un totale di € 6.588,00;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione

appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VISTA l'offerta presentata dalla ditta Dasein srl (P.Iva 06367820013) con sede in Mondovì, ns. prot. 4120 del 16.06.2026, pari ad € 5.400,00 oltre iva di legge per un totale di € 6.588,00 per il triennio 2026-2028;

• RITENUTO quindi di acquisire i servizi citati in premessa tramite il MePA, con acquisto dalla ditta DASEIN SRL tramite trattativa diretta n.6428682 – del 02.07.2026;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di dover impegnare sul Bilancio 2026-2028 la somma necessaria per l'affidamento del servizio di consulenza di valutazione (O.I.V.) per il triennio 2026-2028;

CONSIDERATO che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

CONSIDERATO che per la presente procedura è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara attraverso la piattaforma contratti pubblici di ANAC il quale risulta essere il seguente: CIG: BC4124726D;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta Dasein srl tramite Durc On Line prot. INAIL_54250371 con scadenza di validità in data 19/09/2026;

DETERMINA

DI ASSUMERE, ai sensi dell'art. 183 comma 9 del TU enti locali 267/2000 l'impegno di spesa per l'importo di € 6.588,00 sul bilancio di previsione 2026/2028 come di seguito indicato:

€ 2.196,00 (iva inclusa) Voce 140, Capitolo 12, Articolo 2, del bilancio 2026-2028, esercizio 2026;

€ 2.196,00 (iva inclusa) Voce 140, Capitolo 12, Articolo 2, del bilancio 2026-2028, esercizio 2027;

€ 2.196,00 (iva inclusa) Voce 140, Capitolo 12, Articolo 2, del bilancio 2026-2028, esercizio 2028;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG: BC4124726D di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;

PRECISATO che per il presente servizio non è richiesta l'acquisizione del CUP;

DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario il Sindaco Fabrizio Bertolino;

DI DARE ATTO che l'affidatario ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari del conto corrente dedicato ad appalti/commesse di cui al comma 7 del citato articolo;

DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile a copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7,8,9, del TU Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata nella specifica partizione della sezione "Amministrazione trasparente" presente nella homepage nel sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lettera b), del D.Lgs 14/03/2013, n. 33 e dell'art. 28 del D.Lgs n. 36/2023.

DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR PIEMONTE entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione su sull'Albo pretorio online, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.lgs. 104/2010.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente